



## LA LEGISLAZIONE ITALIANA DEI BENI CULTURALI TRA CONTINUITA' ED INNOVAZIONE<sup>(1)</sup> di Fabrizio Lemme

**1.** La prima legge organica in materia di tutela del patrimonio culturale è stata l'Editto del Cardinale Bartolomeo Pacca del 1820, valido per lo Stato Pontificio (quindi, per le province di Bologna, Forlì, Ravenna, Ferrara, Marche, Umbria, Provincia Romana-corrispondente, grossomodo, all'attuale Lazio).

Principi fondamentali dell'Editto Pacca:

**1.a** appartenenza allo Stato del sottosuolo archeologico;

**1.b** il divieto generalizzato di esportare beni culturali (dipinti, sculture) senza il permesso del Cardinale Camerlengo;

**1.c** la schedatura generalizzata dei beni culturali esistenti nello Stato, attraverso un obbligo di comunicazione, cui seguiva una sorta di *placet*, chiamato "*assegna*".

**2.** La prima legge organica unitaria in materia di tutela del patrimonio culturale è stata la legge 30.6.1909 n. 364, detta anche "*legge Rosadi*".

Essa ricalca le prime due linee direttrici dell'Editto Pacca, non la terza, ritenuta conflittuale con il "*sacro diritto di proprietà privata*", espressione massima della civiltà borghese.

**3.** La legge del 1.6.1939 n. 1089 o Legge Bottai, formata da Santi Romano per la parte giuridica e da Giulio Carlo Argan, per la parte storico-artistica: considerata dai giuspubblicisti

italiani la più perfetta delle nostre leggi. I principi fondamentali ai quali tale legge si ispira sono gli stessi dell'Editto Pacca e della Legge Rosadi, peraltro con notevoli miglioramenti sul piano della tecnica normativa: il legislatore adotta disposizioni elastiche, la cui formulazione letterale permette un adeguamento costante al mutato spirito dei tempi.

**4.** Il contesto culturale nel quale è fiorita tutta la legislazione tra il 1820 ed il 1939:

**4.a** il romanticismo post-illuminista e l'idea di **cultura nazionale**: ripudio dell'internazionalismo culturale, tipico della cultura illuminista e difesa della tradizione nazionale;

**4.b** la spiritualizzazione della cultura: l'arte è considerata come la punta di diamante della società borghese, momento teoretico nella dialettica dello spirito (Croce), ben distinta dalle cc.dd. "*arti minori*" e le "*arti figurative*", per endiadi, sono chiamate "*belle arti*", ossia "*arti del bello*".

**5.** Il rinnovamento della cultura italiana nel dopoguerra:

**5.a** il marxismo, fino ad allora considerato marginalmente e con sospetto (per il suo collegamento politico con il bolscevismo) viene prepotentemente alla ribalta e con esso anche l'estetica marxista, di György Lukács;

**5.b** presa di conoscenza del pensiero materialista



francese, espresso sulla rivista "Les Annales" da Marc Bloch e Lucien Febvre ed emersione del concetto di "cultura materiale";

**5.c** ripudio della concezione storiografica che vedeva la storia come vicenda delle classi dominanti, ed emersione della c.d. "cultura delle classi subalterne" (Bertolt Brecht).

**6.** La legge 310/64 e l'istituzione della c.d. Commissione Franceschini, cui viene affidato il compito di fornire al Parlamento nuovi elementi di conoscenza sul tema del patrimonio culturale italiano, al quale si riferisce l'art. 9 della nostra Costituzione. La conclusione (1967) dei lavori da parte della Commissione Franceschini e la nuova ottica di cultura, che si identifica con "**ogni testimonianza materiale avente valore di civiltà**".

**7.** Nuova legislazione internazionale in materia di tutela del patrimonio culturale: la Convenzione dell'Aia del 14.5.1954, che sostituisce al concetto di "belle arti" quello di "beni culturali". Nuova legislazione nazionale: nel 1975, viene istituito non il "Ministero delle Belle Arti" – che assorbe l'antica "Direzione Generale Antichità e Belle Arti" del Ministero della Pubblica Istruzione – ma il "Ministero dei Beni Culturali".

**8.** Pur essendo mutato totalmente il quadro culturale di riferimento, la legge del 1939 si adatta al nuovo spirito dei tempi.

Peraltro:

**8.a** il T.U. 490/99 (presentato dal Ministro Giovanna Melandri) **recepisce** a livello normativo il nuovo quadro culturale di riferimento, definendo i beni culturali come "**testimonianza (non necessariamente materiale) avente valore di civiltà**";

**8.b** il c.d. Codice Urbani, varato con D.lgs. 42/04, ribadisce la nuova nozione di beni culturali.

Quindi, con questi due testi di legge, viene accolta a livello normativo una situazione che già esisteva "*in rebus et factis*" e viene definitivamente superato il concetto di arti maggiori e minori. Ormai, tutto è cultura: addirittura, gli stessi oggetti di uso comune possono diventare opera d'arte solo se pensati come tale (Duchamp, Beuys).

**9.** Conclusione: quella che abbiamo espresso è la più sostanziale innovazione in materia di tutela del patrimonio culturale. L'impianto fondamentale è rimasto inalterato dal tempo dell'Editto Pacca: la tutela si articola sull'appartenenza allo Stato del patrimonio archeologico e sul divieto generalizzato di esportazione dei beni culturali ultracinquantenni. La catalogazione del patrimonio culturale nazionale non è stata neppure tentata, mentre a livello di contatto è la formazione del "*mobilier national*". Non si è ancora attuato, nonostante alcune spinte esistenti nella società, il superamento del concetto romantico di nazionalismo culturale in nome del più vasto confine dell'Europa.



(<sup>1</sup>) Sintesi della Conferenza tenuta il 24 novembre  
nella Pinacoteca Stuard di Parma, per il ciclo  
*"Colloqui d'arte"*.